



COMUNE DI RAGUSA

REGOLAMENTO – TIPO SUL COTTIMO FIDUCIARIO
AI SENSI DELL'ART.42 DELLA L. R. 12 GENNAIO 1993 N. 10

*APPROVATO CON DELIBERA COMM.STRAORD.N. 3/1994 RATIFICATA CON DELIBERA
C.C. N.100 DEL 24-11-94*

Art. 1

1. E' istituito l'albo delle imprese di fiducia del Comune di Ragusa per l'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 38 della legge Regionale 29 aprile 1985, n. 21, come integrato dall'art. 42 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10

Art. 2

1. Sono iscritte all'albo le imprese aventi sede nell'ambito territoriale del Comune di Ragusa che siano iscritte all'albo nazionale costruttori, ovvero alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Le imprese iscritte all'albo nazionale costruttori non possono assumere per cottimo fiduciario lavori di importo superiore a quello di cui sono iscritte all'albo stesso.

3. Le imprese, comprese le cooperative di produzione e lavoro, iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono assumere lavori fino all'importo di lire 75.000.000.

4. Le imprese artigiane, iscritte da almeno un anno alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono assumere lavori fino all'importo di lire 150.000.000.

5. Le cooperative di produzione e lavoro, iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da almeno un anno nel registro prefettizio possono assumere lavori fino all'importo di lire 150.000.000.

6. I richiedenti sono iscritti per le categorie di importo e per le specializzazioni risultanti dai certificati prodotti.

Art.3

1. Per ottenere l'iscrizione nell'albo i richiedenti devono presentare istanza al Comune di Ragusa corredata con i documenti certificati seguenti:

- 1) certificato di iscrizione all'albo nazionale costruttori, ovvero certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura contenente l'indicazione dell'attività specifica della ditta e certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative, per le cooperative che intendono far valere detta iscrizione;
 - 2) per le società, certificato della cancelleria del tribunale competente sezione società commerciali del quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento, cessazione di attività e non abbia presentato domanda di concordato;
 - 3) per le imprese individuali e per le società di qualsiasi tipo, certificato della cancelleria del tribunale competente sezione fallimentare dal quale risulti che nei confronti della società e dell'impresa individuale non sia in corso una procedura di cui al precedente punto 2) e che non è intervenuta dichiarazione di fallimento, né sussiste concordato preventivo;
 - 4) certificato generale del casellario giudiziale, relativo al titolare e a tutti i direttori tecnici, se diversi dal titolare, in caso di imprese individuali. In caso di società commerciali, cooperative deve essere prodotto:
 - per tutti i direttori tecnici;
 - per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice;
 - per tutti i componenti la società, nel caso di società di nome collettivo;
 - per tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro tipo.
2. L'Amministrazione, prima di consentire l'iscrizione, deve acquisire la certificazione di cui all'art. 10 sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni. Detta certificazione può essere presentata ad iniziativa dell'interessato, ai sensi del comma 6° del citato art. 10 sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Art. 4

1. L'iscrizione all'albo ha effetto permanente.

2. Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni nei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.
3. Dopo la prima formazione dell'albo, le nuove iscrizioni e le modificazioni che comportino ampliamento delle facoltà degli iscritti sono disposte in sede di aggiornamento dell'albo all'inizio di ogni anno. A tal fine le domande di nuova iscrizione e le richieste di modifica devono essere presentati dagli interessati entro il 31 ottobre di ogni anno.
4. Le imprese già iscritte non sono tenute in sede di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione.
5. Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previsti dall'art. 6 del presente regolamento.

Art. 5

1. L'efficacia dell'iscrizione nell'albo può essere sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi:
 - 1) sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento;
 - 2) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo, o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge dicembre 1956, n. 1423;
 - 3) siano in corso accertamenti di responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori;
 - 4) condotta tale da turbare gravemente normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
 - 5) negligenza nell'esecuzione dei lavori;
 - 6) infrazioni, debitamente accertate particolare rilevanza, alle leggi sociali e a altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
 - 7) inosservanza dell'obbligo stabilito comma 2 del precedente art. 4.
2. Nel caso di cui al n. 2) il provvedimento si adotta quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanti al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.
3. Il provvedimento adottato nei casi cui ai numeri 4), 5) e 6) determina la durata della sospensione.

Art. 6

1. Sono cancellati dall'albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:
 - 1) grave negligenza o malafede nella esecuzione dei lavori;
 - 2) condanna per delitto che per sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo;
 - 3) emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione delle m di prevenzione di cui all'art. 3 della legge dicembre 1956, n. 1223 e la decadenza dell'iscrizione all'albo o la revoca dell'iscrizione stessa;
 - 4) fallimento, liquidazione , cessazione attività;

- 5) domanda di cancellazione all'albo;
 - 6) recidive o maggiore gravità nei casi cui ai numeri 4) 5) 6) e 7) dell'articolo precedente.
2. Nei casi di cui ai numeri 1) 2) e applica il secondi comma dell'articolo precedente.

Art. 7

1. I provvedimenti di cui agli artt. 5 e 6 sono preceduti dalla comunicazione all'iscritto dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per le sue deduzioni.

Art. 8

1. Qualora nell'albo siano efficacemente iscritte, per specializzazione e per categoria di importo occorrenti per l'affidamento, un numero di imprese non superiore a quindici, il Comune di Ragusa spedisce a ciascuna, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, raccomandata contenente avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare.
2. Se nell'anno siano efficacemente iscritte più di quindici imprese aventi i requisiti di cui al precedente comma, l'avviso di informazione viene dato mediante pubblicazione per estratto nell'albo pretorio del comune di Ragusa.
3. Tali pubblicazioni sono effettuate almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte.
4. Impregiudicato il diritto di proporre offerte di tutte le imprese iscritte all'albo per specializzazione e per importo adeguati al cottimo da affidare, l'ingegnere capo deve formulare ad almeno quindici di tale imprese, di sua fiducia, specifica richiesta di offerta; le richieste devono essere spedite contemporaneamente, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, mediante raccomandata.
5. l'invito di cui al precedente comma non può essere rivolto, nel corso dell'anno ad impresa che nel medesimo sia stata aggiudicataria di un cottimo da parte del Comune di Ragusa fino a che altre imprese in possesso dei requisiti di specializzazione e categoria non ne abbiano avuto alcuno.
6. Non è consentito invitare imprese o aggiudicare cottimi ad imprese nei cui confronti benché non sospese, sia in corso procedimento di cancellazione.